



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE NR. 135/2020

OGGETTO: BANDO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI DUE CUSTODI FORESTALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE ATTRAVERSO MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 01/10/2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, AREA NON DIRIGENZIALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRIGENTE

premesso che dal 1 gennaio 2020 l'Azienda forestale di Trento e Sopramonte gestisce il servizio associato di custodia forestale ai sensi della normativa e della delibera G.P. tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme e le Asuc di Baselga del Bondone, Sopramonte, Vigolo Baselga e Villamontagna, ai sensi della convenzione di data 30 dicembre 2019 n. 30000 di racc.;

atteso che l'organico di Custodi forestali è previsto in sei unità e che risultano vacanti due posti;

ritenuto conseguentemente necessario, al fine di permettere il regolare espletamento dell'attività di Custodia forestale, attivare la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art.76 del contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL) sottoscritto il 01.10.2018.

considerato che la procedura di mobilità permette l'inquadramento in organico di personale già professionalmente formato ed esperto nelle specifiche procedure;

atteso che il numero totale di 6 custodi forestali in capo all'Azienda forestale Trento-Sopramonte è previsto dall'organico del personale;

visto l'atto di indirizzo per l'assunzione del personale approvato dalla Commissione amministratrice con deliberazione n. 6 del 13/03/2020;

vista la determina di approvazione del bando di mobilità n. 96 del 15/07/2020;

vista la determina di ammissione dei candidati n. 133 del 05/10/2020;

dato atto che il relativo avviso di bando di concorso è stato oggetto di pubblicazione sull'Albo Telematico dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte e sull'Albo Telematico del Comune di Trento nonché sul sito istituzionale dell'Azienda forestale e sul sito dell'Associazione Provinciale dei Custodi Forestali;

rilevato che per la formazione della graduatoria è prevista dal bando la nomina di una *"apposita commissione giudicatrice"*;

ricordato come, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte approvato con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 73 del 27/10/2004 e successive modifiche (delibera n. 12 del 23/03/2010, delibera n. 23 del 21/04/2015 e delibera n. 37 del 28/07/2020), *"(...) per la formazione delle graduatorie"*

concorsuali (...) è nominata di volta in volta una commissione giudicatrice composta: dal Dirigente che la presiede, (...) da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso/selezione, aventi qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in concorso (...) garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità (...). La commissione è assistita da un segretario, scelto fra i dipendenti dell'Azienda";

rilevato come ai sensi dell'art. 98 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 non possano far parte di commissioni giudicatrici componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti;

dato atto che ai sensi di quanto disposto nel bando al capitolo "Formazione della graduatoria di mobilità" *"la graduatoria delle domande presentate"* sarà formulata da apposita commissione giudicatrice *"sulla base dei criteri e punteggi riportati nell'allegato F – tabella A – del CCPL del personale degli enti locali dell'area non dirigenziale"* e di un eventuale *"breve colloquio orale"*;

ritenuto ora di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, come previsto dal Regolamento per le procedure di assunzione del personale dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, dal bando di mobilità e dal citato art. 98 comma 2 del Codice degli Enti Locali;

preso atto che ai sensi dell'art. 17 del citato Regolamento per le procedure di assunzione del personale dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte non possono far parte della commissione giudicatrice *"parenti o affini entro il quarto grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini con uno dei candidati; coloro che sono legati da vincoli di affiliazione (art. 406 e ss. c.c.), o di convivenza con alcuno dei candidati; coloro che hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei candidati; coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 12 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;*

ritenuto di nominare quali membri tecnici esperti di commissione i dipendenti dell'Ufficio Servizio tecnico e forestale:

- dott. For. Martino Port, dipendente dell'Azienda forestale, cat. D base, Capoufficio del Servizio tecnico e forestale;

- dott. For. Daniele Lubello, dipendente dell'Azienda forestale, cat. D base, Funzionario tecnico forestale;

ritenuto inoltre di individuare nel sig. Virgilio Sartori, collaboratore amministrativo dell'Azienda forestale, il segretario di commissione;

acquisite agli atti le rispettive dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità che possono influire sulla rispettiva obiettività di giudizio rese dai commissari e dal segretario di commissione ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento per le procedure di assunzione del personale dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte; acquisite agli atti rispettivamente in data 01/10/2020 prot. 1949, 1959, 1951 e in data 02/10/2020 prot. 1964 ;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della predetta L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono

registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

richiamate le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15/09/1999, n. 79 di data 30/08/2000, n. 37 di data 21/03/2001 e n. 13 di data 13/03/2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.;

visto il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n.2 e ss.mm.;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione n. 8 di data 20/12/2019 adottata dall'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione inerente gli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022;

vista la deliberazione n. 70 di data 30/12/2019 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022;

ritenuto il presente atto di propria competenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto aziendale;

atteso che l'atto non comporta impegno di spesa poiché l'attività della commissione verrà svolta dai summenzionati dipendenti durante l'orario di lavoro;

DETERMINA

1. di costituire la Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di due custodi forestali categoria C base con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come segue:

- dott. Maurizio Fraizingher – Dirigente	Presidente
- dott. For. Martino Port	membro esperto
- dott. For. Daniele Lubello	membro esperto
- sig. Virgilio Sartori	segretario di commissione
2. di dare atto che i commissari componenti la commissione esaminatrice non si trovano in casi di incompatibilità, stanti rispettive dichiarazioni agli atti rese ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte approvato con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 73 del 27/10/2004 e successive modifiche (delibera n. 12 del 23/03/2010, delibera n. 23 del 21/04/2015 e delibera n. 37 del

28/07/2020);

3. di stabilire che essendo i componenti della Commissione Giudicatrice dipendenti dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte agli stessi non spettano compensi per la partecipazione ai lavori;
4. di trasmettere copia della presente determinazione a pubblicazione avvenuta ai componenti della commissione giudicatrice come indicati al punto 1;

IL DIRETTORE

f.to dott. Maurizio Fraizingher

Avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- a) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- c) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs 20/03/2010 n. 53. In particolare:
 - il termine per il ricorso al T.A.R. è di 30 giorni,
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Trento, lì 09/10/2020

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: IT:FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 09/10/2020 07:10:18

IMPRONTA: 33353166323432636464636130643233623839353637656164353566396663393332373762353061